

AII. 7

Regolamento Convitto

N.B.: L'iscrizione al convitto è aperta anche agli alunni che intendono iscriversi in altri indirizzi scolastici per frequentare le scuole nel Comune di Messina.

PREMESSA

Il convitto è luogo di formazione umana e sociale, dove i convittori trovano la condizione per poter svolgere le attività di studio e di approfondimento e per vivere esperienze finalizzate alla formazione della persona e all'acquisizione di una coscienza critica. I convittori sono chiamati a svolgere un ruolo di soggetti attivi nella prassi educativa, partecipando direttamente alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di tutte le attività e dei vari momenti della vita di convitto. Nell'ambito dell'area della funzione docente, il personale educativo partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti della scuola da essi frequentata e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. Detto personale svolge una funzione di indirizzo nella promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione dei convittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto; inoltre promuove l'organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative, definendone le rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. Per il raggiungimento di tali fini all'inizio di ogni anno scol. il programma di attività educative viene elaborato dal collegio del personale educativo in collaborazione con una rappresentanza degli studenti.

PARTE PRIMA - FINI ISTITUZIONALI

Art.1- Annesso alla sez. Agr. "Cuppari" dell'Ist. Sup. "Minutoli", funziona un convitto che consente il carattere residenziale dei corsi di studio, con prestazioni di vitto e alloggio per gli alunni che ne hanno diritto ai sensi delle norme vigenti.

Art.2- Il dirigente scolastico sovrintende anche al convitto, coadiuvato dai collaboratori nella direzione educativa, organizzativa e disciplinare del convitto stesso.

Art.3- Il cons. d'istit., su proposta del collegio degli educatori, approva il regolamento del convitto ed eventuali sue modifiche; stabilisce la misura delle eventuali rette e di altri oneri e contributi a carico dei convittori; stabilisce la quota dovuta per ogni singolo pasto per coloro che sono ammessi alla mensa; delibera sugli affari che riguardano l'andamento amministrativo e gestionale del convitto, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio; esercita tutte le funzioni e i compiti attribuiti da leggi e regolamenti a detto organo.

Art.4- Gli aspiranti al posto in convitto in qualità di convittori non devono aver superato il 18° anno di età all'inizio del 1° anno di corso scolastico, salvo motivata deroga concessa dal cons. d'Ist. su proposta del collegio del personale educativo, la deroga può essere revocata con provvedimento analogo nel corso dell'anno scolastico.

Art.5- Nel rispetto dei diritti naturali e dei precetti giuridici fondamentali, al fine di garantire saldezza di legami fra scuola-convitto-famiglia, anche per l'ammissione dei convittori di maggiore età si richiedono l'assenso e la partecipazione costante dei genitori, ai quali è dovuta ogni informazione in relazione ai figli convittori.

Art.6- Il numero massimo di convittori che possono essere ammessi ammonta a 58 unità.

Art.7- La domanda di ammissione in convitto, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, deve essere presentata, per ciascun anno, contestualmente alla domanda d'iscrizione scolastica. In essa, oltre alla richiesta d'ammissione in qualità di convittore, dovranno essere indicati: le generalità dell'alunno e del genitore richiedente, la residenza dell'alunno e della famiglia. Inoltre dovrà essere espressamente dichiarato: di conoscere ed accettare il regolamento del convitto; di obbligarsi al pagamento di somme dovute per eventuale retta contributi, rivalsa o indennizzo e per qualsiasi altro onere posto a carico del convittore. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della prima rata della retta; all'ingresso in convitto dovranno essere presentati: certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è in condizioni di salute idonea alla vita convittuale, nonché ogni altro documento richiesto da norme e regolamenti vigenti.

Art.8- Qualora le domande di iscrizione al convitto dovessero superare la disponibilità dei posti il cons. d'Ist., su proposta degli educatori, stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione dei convittori.

Art.9- L'ammontare della retta sarà stabilito annualmente dal consiglio d'Istituto entro il 31/12.

Per l'anno scolastico 2016-2017 e fino ad eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Istituto la retta annua ammonta a € 1700 per coloro che usufruiranno del convitto dalle ore 8,00 del lunedì alle 14,00 del venerdì. Il pagamento delle rate della retta dovrà essere così effettuato:

- a) € 340,00 all'ingresso in convitto (entro il 28/09 dell'anno solare d'iscrizione);
- b) € 70,00 per le finalità previste dall'art. 11 del regolamento;
- c) € 170,00 da pagare entro il 28 di ogni mese a partire dal mese di Ottobre e fino a Maggio per coloro che usufruiranno del convitto dal lunedì al venerdì.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti saranno sanzionati nella misura prevista dalle norme vigenti per il settore pubblico. Oltre i 30 gg. dalla scadenza non saranno ammessi in convitto coloro non in regola con i pagamenti. L'Ist. si riserva in tal caso di adire le vie legali. Non è prevista la restituzione dei contributi, delle rate della retta o parte di essa, già versati.

Art.10- Gli alunni che per gravi e comprovati motivi non potessero proseguire la frequenza del convitto, devono presentare domanda di ritiro entro e non oltre il 30 dicembre dell'anno solare d'iscrizione, dopo tale data, anche se dovesse cessare la frequenza del convitto da parte dell'alunno, i familiari sono tenuti a versare l'intero ammontare della retta, salvo eccezioni opportunamente valutate dal Consiglio d'Istituto.

Art.11- All'atto dell'iscrizione, oltre alla prima rata, dovrà essere versata la somma di € 70,00 che verrà così ripartita: € 35,00 quale somma forfettaria per assistenza sanitaria con visita ambulatoriale settimanale ed € 35,00 per il rinnovo annuale di materiale di consumo.

Art.12- Al momento dell'ammissione , ogni convittore dovrà presentarsi accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. Ciascun convittore provvederà al corredo occorrente durante la permanenza in convitto, avendo cura dell'igiene e di un abbigliamento consono al decoro personale e dell'istituzione, nonché all'ordine dei locali assegnati. Per richiedere il lavaggio della biancheria intima sarà necessaria la preventiva numerazione a ricamo del numero assegnato al convittore.

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO

Art.13- Il convitto rimane chiuso in assenza di alunni convittori.

Art.14- I convittori hanno diritto a quattro pasti al giorno: colazione, merenda, pranzo, cena.

Il menù giornaliero è fissato stagionalmente, secondo le tabelle dietetiche e sentito il parere del medico del convitto, che provvederà a sottoscriverlo. Il vitto è uguale per tutti: sono consentite deroghe in caso di esigenze di carattere sanitario, subordinatamente alla presentazione di certificazione medica.

Art.15- E' fatto assoluto divieto di confezionare nella cucina del convitto vivande per conto dei singoli. Gli alunni che non siano convittori ed il personale dell'Ist. possono partecipare alla mensa previa comunicazione che dovrà pervenire alla segreteria o alla cucina entro le ore 10,00 e versando la quota spettante nella misura stabilita dal Cons. d'Ist.

Art.16- L'assistenza sanitaria è affidata ad un medico scelto dal Consiglio d'Istituto. Le spese mediche generiche e specialistiche e quelle farmaceutiche sono a carico dei convittori (vedi art.11 comma a) o degli enti dai quali gli stessi vengono assistiti. Le terapie sono praticate dall'infermiere secondo le indicazioni del medico. I convittori che risultano ammalati devono darne immediata comunicazione al personale preposto entro l'ora della sveglia, affinché possano essere adottate tutte le iniziative che il caso richiede. In caso di persistenza dell'infermità, il convittore può essere trasferito, a giudizio del personale preposto, all'ospedale previo consenso di un genitore il quale può, in alternativa, provvedere al temporaneo ritiro del giovane dal convitto. Per le malattie gravi o contagiose che richiedono, a giudizio del medico, l'immediato ricovero ospedaliero o anche in caso di urgente necessità a giudizio del personale preposto, si prescinde dal consenso del genitore, il quale verrà comunque immediatamente informato per le vie brevi. In caso di visita ospedaliera sarà obbligatorio fornirsi di certificato con prognosi, diagnosi e terapia. Non è consentito l'uso arbitrario di medicinali.

Art.17- La custodia del corredo, dei libri, degli oggetti personali e di denaro è ad esclusivo carico del convittore; il convitto non assume in proposito alcuna responsabilità.

PARTE TERZA- LA VITA CONVITTUALE -

Art.18- I convittori e tutto il personale operante nel convitto devono attenersi alle norme contenute nel presente regolamento, sono inoltre tenuti a mantenere un contegno riguardoso verso l'istituzione, verso tutto il personale che vi opera e verso chiunque lo frequenti.

Art.19- L'erogazione dei servizi convittuali è subordinata all'effettiva presenza dei convittori alle lezioni, di conseguenza, l'assenza dalle lezioni non consente l'ammissione dell'alunno in convitto sino all'avvenuto rientro scolastico.

Art.20- I convittori, di norma si presentano in convitto il lunedì (o il 1°giorno di ripresa della attività scolastica) entro l'ora d'inizio delle lezioni e rientrano in famiglia alla fine delle lezioni del sabato (o del giorno prefestivo). Solo in casi eccezionali potranno essere accolti in convitto coloro che si presenteranno entro e non oltre le ore 9,20, oltre tale orario i convittori verranno accettati, dopo aver avvisato telefonicamente la famiglia. E' opportuno che all'inizio dell'anno scolastico, i familiari prendano nota del calendario scolastico e ciò per evitare assenze prolungate degli allievi, soprattutto prima e dopo le vacanze di lunga durata. Al rientro in convitto l'allievo che sia stato assente in giorni di attività scolastica, deve presentarsi munito di giustificazione firmata da uno dei genitori. Superati i 5 gg di assenza, il convittore è tenuto a presentare certificato medico. Non sono ammesse

deroghe a tale disposizione. La presidenza si riserva di assumere provvedimenti disciplinari nei casi di frequenti assenze non debitamente giustificate.

Art.21- E' facoltà dei genitori autorizzare il proprio figlio ad usufruire di un permesso d'uscita infrasettimanale, che potrà essere sospeso qualora ricorrano impedimenti di natura disciplinare o di altro genere, secondo la valutazione del pers. educativo detto permesso può essere concesso dal termine delle lezioni e fino alle ore 21. Non è consentita l'uscita oltre le ore 19.

Art.22- I convittori che escono per effetto di cui sopra sono sottratti alla vigilanza del personale educativo e/o di altro personale del convitto. Detti permessi possono essere concessi soltanto ai convittori i cui genitori abbiano rilasciato apposita autorizzazione scritta con firma autenticata dall'Istituzione scolastica con la quale manifestino espressamente il proprio consenso, sollevando l'Istituto ed il personale preposto da ogni responsabilità che potrebbe derivare per effetto di danni arrecati e/o subiti dal giovane durante il permesso d'uscita dal convitto. In ogni caso il personale educativo non può concedere permessi d'uscita che comportino una assenza anche temporanea dalle lezioni scolastiche. L'eventuale richiesta d'uscita dal convitto al di fuori dei giorni e dei limiti d'orario stabiliti va presentata per iscritto ai collaboratori il lunedì affinché possa essere sottoposta in tempo utile all'eventuale approvazione del Dirigente Scolastico. Eventuali richieste straordinarie saranno valutate dalla Dirigenza Scolastica.

Art.23- La giornata del convitto è scandita dai seguenti orari:

Ore 7,15 SVEGLIA; -7,45 – 08,00 COLAZIONE; -10,55 – 11,05 MERENDA;-13,45 – 14,10 PRANZO; -19,30 CENA.

Alle ore 8,10 i convittori dovranno lasciare le camere che saranno chiuse salvo la presenza di convittori malati.

ORARI DI STUDIO: I° Studio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

II° Studio dalle ore 19,30 alle ore 20,30;

Un ulteriore ora (dalle 17,45 alle 18,45) potrà essere effettuata qualora gli educatori in servizio lo ritengano necessario. I convittori che terminano le lezioni alle 16,05 sono autorizzati ad iniziare lo studio alle ore 17,00.

L'ora del "silenzio" per consentire il riposo notturno è fissata alle ore 22,30. Detto orario potrà essere prorogato, per la totalità o per un gruppo di convittori, dal personale educativo in servizio per sua autonoma decisione o eccezionalmente su proposta sufficientemente motivata dei convittori per consentire l'ultimazione di iniziative già programmate e non rinviabili ,purchè ciò avvenga nel rispetto dell'ordine e del silenzio al fine di garantire ai convittori non coinvolti a dette attività il riposo . Durante il periodo di riposo i convittori dovranno rimanere nelle rispettive camere; non è consentito per alcun motivo accedere o intrattenersi in altre camere o locali del convitto .

Art.24- I convittori non possono utilizzare strumenti o impianti di qualsiasi tipo installati nel convitto.

Art.25- E' fatto divieto ai convittori di parcheggiare auto o moto all'interno dell'istituto.